



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DI PROFESSORI DI II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240 NELL'AMBITO DEI PIANI STRAORDINARI PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI UNIVERSITARI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

(emanato con D.D. n. 144 del 9 marzo 2021)

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la chiamata di professori di II fascia da parte della Scuola Normale Superiore a seguito di procedure valutative attivate ai sensi dell'art.24 comma 6 della legge 30.12.2010, n. 240 riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola stessa.
2. In coerenza con le raccomandazioni contenute nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot.n.39 del 14.9.2018, il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è previsto dalla Scuola in via eccezionale e segnatamente per la copertura di posti di professore di II fascia nell'ambito dei Piani straordinari per la progressione dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali da essa previsti e a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Scuola per tali finalità.
3. Resta fermo che l'attivazione delle predette procedure dovrà avvenire altresì in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, delle effettive esigenze didattiche, di ricerca e organizzative delle strutture accademiche, nonché nel rispetto del quadro generale delle facoltà assunzionali e dei vincoli e dell'equilibrio finanziario di bilancio per tempo vigenti.

Articolo 2 - Attivazione delle procedure

1. Il Consiglio di amministrazione federato approva, in conformità all'art. 19, comma 3, lettera h) dello Statuto, per quanto attiene alla copertura finanziaria e del fabbisogno di personale, le proposte di copertura di posti di professori di ruolo di II fascia mediante le procedure di cui all'art.24 comma 6 della Legge n.240/2010 formulate dal Senato accademico nell'ambito dei Piani straordinari per la progressione dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, viste le richieste delle strutture accademiche di cui al seguente comma 2.
2. La delibera del Consiglio della struttura accademica indica:
 - a) il numero delle posizioni di professore di II fascia per le quali si intende procedere, in connessione al Piano straordinario di progressione dei ricercatori universitari in possesso di abilitazione scientifica nazionale di riferimento;
 - b) la specificazione del settore concorsuale interessato, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto, da motivare in relazione alle effettive esigenze didattiche, scientifiche e eventualmente anche organizzative della struttura accademica proponente, tenuto conto del numero dei professori per materia già presenti ed in coerenza con quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli allievi dei professori e ricercatori della Scuola";

- d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare, in conformità a quanto prescritto dal provvedimento normativo vigente al momento dell'emanazione del bando, che determina il numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati alle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.
3. Ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art.24, comma 6 della Legge n.240/2010, tenuto conto della necessaria verticalità della progressione che ne costituisce il presupposto, il settore concorsuale a cui si riferisce il posto deve essere quello di inquadramento di uno o più ricercatori a tempo indeterminato della Scuola, in possesso di valida abilitazione per il medesimo settore concorsuale, i quali ricercatori, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento, saranno tutti sottoposti a valutazione qualora presentino la propria candidatura a seguito dell'apposito bando di indizione della procedura.
4. Il Senato accademico, viste le richieste delle strutture accademiche, a maggioranza assoluta dei componenti formula le eventuali proposte di copertura di posti di professori di ruolo di II fascia mediante le procedure di cui all'art.24 comma 6 della Legge n.240/2010 da sottoporre al Consiglio di amministrazione federato ai fini dell'approvazione per quanto di competenza.

Articolo 3 - Indizione della procedura e personale interessato

La procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è indetta con decreto del Direttore pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Web della Scuola successivamente all'approvazione della proposta di cui all'art. 2 da parte del Consiglio di amministrazione federato.

1. Il bando deve indicare:
- a) il numero dei posti di professore di II fascia da coprire in connessione al Piano straordinario di progressione dei ricercatori universitari in possesso di abilitazione scientifica nazionale di riferimento;
 - b) la struttura accademica alla quale afferirà il candidato selezionato;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene bandito ogni singolo posto, con l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari in esso ricompresi, tramite i quali viene specificato in via esclusiva il profilo oggetto di valutazione da parte della Commissione;
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale;
 - e) i requisiti di ammissione di cui al seguente comma 3;
 - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando;
 - g) l'indicazione dei criteri e parametri di valutazione di cui all'art.5;
 - h) l'indicazione dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare;
 - i) l'indicazione delle eventuali competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche previste.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura i ricercatori a tempo indeterminato della Scuola che siano contestualmente:
- inquadrati nel settore concorsuale oggetto della procedura, ancorché eventualmente non inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto della stessa;
 - in possesso di valida abilitazione conseguita ai sensi dell'art.16 della Legge n.240/2010 per la I o II fascia, per il settore concorsuale oggetto della procedura.
3. Non possono partecipare alla procedura, né essere nominati professori della Scuola in esito alla stessa, coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Senato accademico, ovvero con il Direttore della Scuola, con il Segretario generale o con un componente del Consiglio di amministrazione federato della Scuola. L'incandidabilità riguarda altresì coloro che ricoprano le predette posizioni/funzioni al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.

4. I soggetti in possesso dei requisiti previsti, che intendano partecipare alla procedura valutativa, sono tenuti a presentare apposita domanda di partecipazione nel termine e secondo le modalità indicate dal bando, corredandola del proprio curriculum scientifico-professionale comprensivo dell'indicazione delle attività didattiche, di ricerca, accademico-istituzionali, di servizio e di terza missione svolte, nonché dei titoli e delle pubblicazioni che intendano presentare nel limite previsto ai fini della valutazione. Essi dichiareranno nella domanda, tra le informazioni e i dati richiesti, il livello di conoscenza della lingua straniera eventualmente prevista.

Articolo 4 - Commissione di valutazione

1. Il Direttore della Scuola nomina per ciascuna procedura una Commissione di valutazione con apposito decreto pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Web della Scuola. I tre componenti della Commissione sono individuati dal Direttore all'interno di una rosa di almeno sei nominativi di potenziali commissari, tutti esterni alla Scuola, approvata dal Consiglio della struttura accademica interessata in composizione ristretta ai professori di I e di II fascia, su proposta del Preside. Con riferimento alla composizione della Commissione di valutazione e alla partecipazione ai lavori della stessa, trova applicazione la disciplina regolamentare e interna della Scuola per tempo vigente prevista per le Commissioni di valutazione delle procedure di chiamata attivate ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge n.240/2010, per quanto compatibile con il presente Regolamento.
2. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsulazione.
3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dal provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore nomina una nuova Commissione in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 5 - Valutazione dei candidati

1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum scientifico-professionale comprensivo dell'indicazione delle attività didattiche, di ricerca, accademico-istituzionali, di servizio e di terza missione presentati dai candidati, con specifico riferimento al settore concorsuale e all'eventuale settore scientifico disciplinare oggetto del bando, sulla base dei criteri/parametri, conformi agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, indicati nei commi seguenti.
2. **Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.**
 Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, gli standard qualitativi utilizzati dalla Commissione terranno conto dei seguenti aspetti:
 - a) volume e continuità dell'attività didattica con particolare riferimento al numero dei moduli/corsi di insegnamento tenuti per anno di cui si è assunta la responsabilità. Potranno essere apprezzate altresì, se presenti, eventuali esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, anche esteri o internazionali;
 - b) esiti della valutazione da parte degli allievi dei moduli/insegnamenti tenuti nei corsi ordinari e/o di dottorato (PHD) rilevata negli ultimi tre anni con gli strumenti predisposti dalla Scuola e secondo quanto riportato nelle relazioni annuali sulla valutazione della qualità della didattica. Più specificatamente saranno considerati meritevoli di apprezzamento, ove disponibili almeno parzialmente per tutti i candidati, gli esiti delle valutazioni relative ai corsi/moduli tenuti da ciascun candidato per i quali risulti un numero di rispondenti al questionario pari o superiore al 60% degli iscritti ai corsi/moduli stessi e comunque in numero non inferiore a cinque¹, prestando particolare

¹ Per favorire l'apprezzamento degli esiti delle valutazioni studentesche pur in presenza di numeri ridotti di iscritti ai diversi insegnamenti, le due soglie minime relative al numero dei rispondenti al questionario potranno essere applicate sia al singolo corso/modulo, sia in modo aggregato a più corsi/moduli tenuti dal ricercatore nel medesimo anno accademico qualora ciò sia funzionale al soddisfacimento delle soglie stesse, fermo restando che saranno messi a disposizione della Commissione gli esiti dei questionari raccolti distintamente per i diversi corsi/moduli, tenuti dal ricercatore, che saranno risultati meritevoli di apprezzamento.

attenzione ai quesiti sulla puntualità, reperibilità del candidato e soddisfazione globale dei corsi/moduli stessi;

- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo degli studenti e/o commissioni di ammissione al corso ordinario o di dottorato (PHD);
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla supervisione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui il ricercatore è relatore.

3. **Valutazione dell'attività di ricerca scientifica.**

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi utilizzati dalla Commissione terranno conto dei seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Sotto questo profilo potrà essere apprezzata la capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale e/o la capacità di ideare nuove linee di indagine, contribuendo a promuovere ed ampliare la rete di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;
- b) direzione di istituti culturali e di ricerca o di articolazioni interne degli stessi; direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie o partecipazione a comitati editoriali degli stessi;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e/o partecipazione all'organizzazione degli stessi;
- e) attività di ricerca svolta sulla base di rapporti contrattuali o comunque formalizzati presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati, italiani o stranieri, di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;
- f) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off partecipati e non, conseguimento della titolarità di brevetti o impiego degli stessi, nei settori in cui è rilevante.

4. **Valutazione delle pubblicazioni scientifiche.**

Ai fini della valutazione, sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera A) per l'eventuale apprezzamento della produttività scientifica media, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione terrà conto degli standard qualitativi relativi ai seguenti aspetti:

A) - Produzione scientifica complessiva

La Commissione valuterà, in relazione alle caratteristiche del settore, la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca anche connessi a funzioni genitoriali o ad altri periodi di congedo o di aspettativa diversi da quelli previsti per motivi di studio.

In particolare sotto questo profilo, qualora ciò sia applicabile in base a quanto previsto dal più recente ciclo di valutazione ANVUR (VQR), sarà considerato elemento minimo per essere individuato come candidato meritevole ai fini dell'eventuale proposta di chiamata, l'aver una produttività scientifica media, riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio del quinto anno precedente il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e quest'ultimo, non inferiore al valore determinato nel bando sulla base del valore medio minimo di produttività per non avere penalizzazioni eventualmente fissato nell'ultimo ciclo di VQR. Ai fini del raggiungimento di tale valore minimo la Commissione considererà soltanto la produzione scientifica ammissibile ai fini della VQR e coerente con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.

B) - Pubblicazioni scientifiche presentate nel limite previsto dal bando

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e settore scientifico disciplinare oggetto del posto di associato da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "impact factor" totale;
 - "impact factor" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

5. Valutazione delle attività accademico-istituzionali di responsabilità, di servizio e/o di terza missione svolte.

Costituiscono oggetto di valutazione, avuto riguardo al volume, alla durata, continuità, e grado di responsabilità delle funzioni svolte, le seguenti attività con particolare riferimento a quelle svolte per conto della Scuola:

- a) cariche o incarichi accademico-istituzionali di responsabilità e/o di servizio formalmente conferiti dagli organi accademici;
- b) partecipazioni in qualità di componente a Commissioni/Comitati o altri organi a carattere collegiale di ateneo o di struttura accademica previsti da Regolamenti accademici per realizzare finalità di carattere istituzionale, organizzativo, gestionale e di servizio, quali il Comitato Unico di Garanzia, le Commissioni paritetiche, il Collegio dei docenti di corsi Ph.D., le Commissioni elettorali ecc.;
- c) svolgimento di attività di terza missione quali la partecipazione con interventi orali e/o assistenza nei corsi di orientamento universitari, la collaborazione didattica, organizzativa o l'intervento in programmi di divulgazione scientifica o in conferenze, dibattiti o altri eventi promossi dalla Scuola, o da altri atenei o soggetti pubblici o privati, e rivolti a un pubblico non specializzato, ecc.

Articolo 6 - Lavori della Commissione

1. La Commissione di valutazione nella prima seduta predetermina i criteri e parametri per la valutazione del curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati in conformità alle previsioni di cui all'art.5 del presente Regolamento. Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario, presa visione dei nomi dei candidati verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interesse con i candidati medesimi sottoscrivendo apposita autocertificazione da allegare ai verbali.
2. Per ciascuna delle attività oggetto di valutazione previste dall'art.5 (attività didattica, attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche, attività accademiche-istituzionali e di terza missione), la Commissione valuterà ogni candidato secondo gli specifici standard e criteri previsti, esprimendo un proprio giudizio collegiale articolato e di merito, nonché un giudizio sintetico graduato secondo la seguente scala di valutazione o equivalente: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo.
3. Qualora vi siano più candidati rispetto al numero dei posti oggetto della procedura, essa dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione tra i medesimi, esprimendo, oltre ai giudizi di cui al precedente comma 2 relativi a ciascun candidato, un successivo giudizio volto ad indicare il candidato ritenuto comparativamente più meritevole ai fini della copertura del posto.
4. A seguito delle valutazioni di cui ai precedenti commi e sulla base delle stesse, la Commissione dovrà esprimere infine il proprio giudizio finalizzato alla verifica positiva della congruità del profilo dell'unico candidato rispetto al posto bandito o, in caso di più candidati, di quello ritenuto dalla Commissione più meritevole ai sensi del precedente comma 3, con il livello di maturità scientifica e didattica richiesto dal

Regolamento interno per tempo vigente per poter essere chiamato ad assumere il ruolo di professore di II fascia presso la Scuola a seguito di procedure espletate ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge n.240/2010 e il conseguente pronunciamento sul superamento con esito positivo, o meno, della procedura valutativa.

Articolo 7 - Atti della commissione

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni di cui fanno parte i giudizi collegiali sui candidati interessati. Essi sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e per l'approvazione che avviene con decreto del Direttore pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Web della Scuola. Sul sito Web, dopo l'approvazione, vengono pubblicati anche i verbali. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
2. Dopo l'approvazione, in caso di esito positivo della valutazione della Commissione, gli atti vengono inviati alla struttura accademica che ha richiesto l'attivazione della procedura e al Senato accademico per la deliberazione sulla proposta di chiamata.
3. La nomina del ricercatore interessato come professore di II fascia è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata di cui al successivo art.8.

Articolo 8 - Chiamata e nomina in ruolo

1. Prendendo atto di quanto deciso dalla Commissione, il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura accademica che ha richiesto l'attivazione della procedura il quale si pronuncia entro il termine ordinario di un mese dall'approvazione degli atti (escludendo da tale termine i periodi di vacanza accademica), propone la chiamata del ricercatore positivamente valutato nel ruolo di professore associato con inquadramento nel settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto del bando. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia ed è quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza.
2. La nomina del soggetto chiamato ai sensi dell'articolo precedente è disposta dal Direttore della Scuola con proprio decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dal Piano straordinario della progressione dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale a cui è connesso il posto.

Articolo 9 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore, pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola. Il regolamento è consultabile sulle pagine web del sito istituzionale della Scuola.
3. Il regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di cui al comma 1.